COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.10.2021
COM(2021) 641 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche[1] (direttiva RoHS) istituisce norme che restringono l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

L'articolo 4 della direttiva RoHS obbliga gli Stati membri a garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze elencate nell'allegato II. Gli allegati III e IV elencano le applicazioni esentate da tale restrizione.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a tre diverse disposizioni, al fine di:

- specificare modalità dettagliate per la conformità ai valori massimi di concentrazione in peso nei materiali omogenei indicata nell'allegato II, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- adeguare gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico per l'inclusione e la revoca di esenzioni dalla restrizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;
- riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è obbligatoria a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva RoHS, ai cui sensi il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011 e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio a norma dell'articolo 21. La precedente relazione[2] sull'esercizio della delega di potere conferita alla Commissione in relazione alla direttiva 2011/65/UE è stata adottata dalla Commissione il 18 aprile 2016. La

[1] GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
[2] COM (2016) 215 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0215&from=IT.

Commissione ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto di tale relazione.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

L'esercizio del potere delegato si è reso necessario durante il periodo di riferimento riguardo a diverse disposizioni della direttiva, come specificato di seguito.

3.1. Norme di conformità ai valori massimi di concentrazione (articolo 4, paragrafo 2)

Per quanto riguarda le modalità dettagliate per conformarsi ai valori massimi di concentrazione in peso nei materiali omogenei indicata nell'allegato II della direttiva RoHS, dalla relazione precedente[3] non vi sono stati cambiamenti quanto alla necessità di adottare un atto delegato per stabilire tali modalità a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

3.2. Esenzioni per le sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1

Nel periodo oggetto della presente relazione[4] la Commissione ha ricevuto 102 domande[5] di adeguamento degli allegati III e IV della direttiva al progresso tecnico e scientifico per quanto riguarda le esenzioni dalle restrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva RoHS, di cui 50 presentate tra novembre 2019 e gennaio 2020 e 26 nel gennaio 2021. A seguito della necessaria valutazione tecnica e scientifica delle domande, la Commissione ha adottato 32 singole direttive delegate[6] per modificare gli allegati III e IV per quanto riguarda le

[3] Ibid.
[4] Fino al 18 aprile 2021.
[5] Si noti che diverse domande possono riferirsi alla stessa esenzione/a una nuova domanda da includere nell'allegato.
[6] Direttiva delegata (UE) **2021/884** della Commissione dell'8 marzo 2021;
Direttiva delegata (UE) **2021/647** della Commissione del 15 gennaio 2021;
Direttiva delegata (UE) **2020/360** della Commissione del 17 dicembre 2019;
Direttiva delegata (UE) **2020/361** della Commissione del 17 dicembre 2019;
Direttiva delegata (UE) **2020/364** della Commissione del 17 dicembre 2019;
Direttiva delegata (UE) **2020/365** della Commissione del 17 dicembre 2019;
Direttiva delegata (UE) **2020/366** della Commissione del 17 dicembre 2019;
Direttiva delegata (UE) **2019/1845** della Commissione del 8 agosto 2019;
Direttiva delegata (UE) **2019/1846** della Commissione dell'8 agosto 2019;
Direttiva delegata (UE) **2019/169** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/170** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/171** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/172** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/173** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/174** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/175** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/176** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/177** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2019/178** della Commissione del 16 novembre 2018;
Direttiva delegata (UE) **2018/739** della Commissione del 1 marzo 2018;
Direttiva delegata (UE) **2018/740** della Commissione del 1 marzo 2018;
Direttiva delegata (UE) **2018/741** della Commissione del 1 marzo 2018;
Direttiva delegata (UE) **2018/742** della Commissione del 1 marzo 2018;

esenzioni dalle restrizioni di sostanze. La Commissione sta preparando altri 19 atti delegati e effettuando la valutazione di 57 domande di esenzione che potrebbero portare all'adozione di ulteriori atti delegati.

Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito alle citate direttive delegate della Commissione adottate dopo l'ultima relazione e, alla scadenza del periodo di controllo di cui all'articolo 22 della direttiva, tali atti delegati sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sono entrati in vigore alla data ivi indicata.

3.3. Modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (articolo 6, paragrafo 3)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva RoHS, la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II anteriormente al 22 luglio 2014 e successivamente su base regolare, di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di una proposta di uno Stato membro. La Commissione adotta le misure per riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II mediante atti delegati. Oltre alla direttiva delegata[7] che ha modificato l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II indicata nella relazione precedente, tra gennaio 2018 e febbraio 2021 è stato avviato uno studio di valutazione tecnica e scientifica[8], comprendente consultazioni con i portatori d'interessi e gli esperti della direttiva RoHS degli Stati membri[9], a sostegno di un riesame dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso. Nello studio è stata inoltre esaminata la proposta di includere le paraffine clorurate a catena media (MCCP) all'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, presentata alla Commissione dall'Agenzia svedese per le sostanze chimiche nel giugno 2018.

Alla luce di tale studio la Commissione adotterà ulteriori misure per valutare una possibile modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso di cui all'allegato II.

Direttiva delegata (UE) **2018/736** della Commissione del 27 febbraio 2018;
Direttiva delegata (UE) **2018/737** della Commissione del 27 febbraio 2018;
Direttiva delegata (UE) **2018/738** della Commissione del 27 febbraio 2018;
Direttiva delegata (UE) **2017/1975** della Commissione di agosto 2017, con relativa rettifica;
Direttiva delegata (UE) **2017/1009** della Commissione di marzo 2017;
Direttiva delegata (UE) **2017/1010** della Commissione di marzo 2017;
Direttiva delegata (UE) **2017/1011** della Commissione di marzo 2017;
Direttiva delegata (UE) **2016/1028** della Commissione del 19 aprile 2016;
Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione del 19 aprile 2016.

[7] Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015, GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10.

[8] *Study to support the review of the list of restricted substances and to assess a new exemption request under RoHS 2 (Pack 15)*. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ce50dc9c-6c19-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-197106951.

[9] Membri del gruppo di esperti per l'adattamento e l'applicazione della direttiva RoHS 2 https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2810.

3.4. Considerazioni generali relative all'esercizio dei poteri delegati nel quadro della direttiva RoHS

Per rispettare i requisiti della direttiva e i principi dell'iniziativa "Legiferare meglio" della Commissione nella preparazione e adozione degli atti delegati, è necessario adottare una serie di misure per valutare una richiesta di esenzione o di nuove restrizioni di sostanze. Tra queste figurano, in particolare, una valutazione tecnica e scientifica affidata a un consulente esterno, ampie consultazioni dei portatori di interessi, la consultazione del gruppo di esperti degli Stati membri convocato per la preparazione degli atti delegati a norma della direttiva RoHS, l'informazione del Parlamento europeo e del Consiglio, la notifica al comitato dell'Organizzazione mondiale del commercio per gli ostacoli tecnici agli scambi, la pubblicazione di progetti di atti per il feedback del pubblico e il relativo esame dei riscontri della consultazione interservizi, nonché il rispetto del periodo di controllo di due mesi di cui dispongono il Parlamento europeo e al Consiglio.

L'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva impone alla Commissione di procedere a un riesame generale della direttiva. La Commissione sta effettuando tale riesame ed è in corso lo studio di valutazione d'impatto che lo informerà. È stato completato uno studio a sostegno della precedente valutazione della direttiva[10], che ha individuato i settori in cui potrebbero essere apportati miglioramenti per quanto riguarda, tra l'altro, il processo decisionale sulle esenzioni menzionate, che verrà ripreso anche nella relazione di valutazione della Commissione. Il riesame della direttiva RoHS tratterà pertanto anche delle modalità inerenti alle rispettive procedure.

4. CONCLUSIONI

Negli ultimi cinque anni la Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti a norma della direttiva 2011/65/UE. Essa invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

[10] *Support for the evaluation of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b807311-9d93-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-216492720.